



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-gst: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 28/GST del 17 giugno 2020

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 28/GST (2019/2020)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 17 giugno 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 29/ 2/2020 ACCIAROLI CALCIO 1986 - ALFANESE

Il sostituto Giudice Sportivo, Avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Alfane, in relazione alla gara in epigrafe, con il quale i difensori della predetta Società hanno chiesto (1) di "accertare e dichiarare che la partita () alla luce anche dei gravi episodi, anche a sfondo razziale, si è disputata pro forma, non avendo i calciatori dell'Alfane la necessaria e dovuta serenità per giocare liberamente, avendo, al contrario, come unico fine soltanto quello di salvaguardare la propria incolumità" e, per l'effetto (2) "() infliggere all'ASD Acciaroli Calcio 1986 la punizione della sconfitta con il punteggio di 0-3 a favore della Società ASD Alfane" e (3) "adottare nei confronti dell'ASD Acciaroli Calcio 1986 i provvedimenti disciplinari necessari nei confronti dei calciatori e dei dirigenti"; non è stata prodotta documentazione a sostegno delle domande; ritualmente evocata, la reclamata, Acciaroli Calcio 1986, non ha svolto difese; effettuata la necessaria attività istruttoria, sentito a chiarimenti il DDG, alla presenza del rappresentante AIA, ha dichiarato quanto segue: "Confermo preliminarmente il contenuto del referto; non ho ricevuto alcuna minaccia da parte dei calciatori della Acciaroli per proseguire la gara in epigrafe; preciso di aver udito soltanto insulti a sfondo razziale da parte dei tifosi posizionati nello spazio antistante gli spogliatoi; non ho ricevuto dai dirigenti e/o calciatori dell'Alfane alcuna richiesta e/o manifestazione di volontà di non proseguire la gara in epigrafe; non ho mai comunicato alla società che la gara in argomento sarebbe stata disputata proforma; su mio invito, infatti, l'ordine è stato ripristinato poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine; preciso che le minacce e gli insulti cui ho fatto cenno innanzi si sono verificati nel solo periodo di sospensione della gara"; rilevato che, come riferito dal DDG nel dettagliato, preciso e non contraddittorio referto di gara (che costituisce fonte di prova privilegiata, ex art. 61 CGS, come rilevato dall'Ecc. ma Corte Sportiva di Appello con la pronuncia n. 41 CSAT del 28.02.2020, pag. 1542, rigetta il reclamo e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 8/1 In favore della reclamata ASD Acciaroli Calcio 1986, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 2/ 3/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 2/ 3/2020 FALCIANO CALCIO 2016 – MARCIANISE

Il sostituto Giudice Sportivo Avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo congiuntamente proposti dalla società U.S. Marcianise in relazione alla gara in epigrafe; rilevato che la reclamante, in sede di preannuncio/reclamo, non ha depositato l'attestazione del pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva, come previsto dall'art. 67 CGS, né chiesto l'addebito del predetto contributo sul proprio conto, come previsto dall'art. 48 C.G.S. (cfr. in terminis, da ultimo, il C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania, GST n. 21 del 30.01.2020 e GST n. 22 del 22.6.2020); rilevato, fra l'altro, che il preannuncio, trasmesso dalla reclamante alla Società controparte a mezzo mail semplice, non risulta ritualmente notificato a mezzo PEC, FAX o telegramma, come previsto dalle disposizioni transitorie ex art.142 C.G.S. P.Q.M., dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. FIGC LND di questo C.R. Campania n. 81 del 5/3/2020, pag. 1556, dichiara il reclamo improcedibile e, per l'effetto, omologa il risultato conseguito sul campo di 4/0 In favore della reclamata Falciano, conferma i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 17 giugno 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**